

OPPOSIZIONE OMOLOGATORIA BANCA MONTE PARMA CROCIATI RUGBY FC

Il Giudice Sportivo,

Visto il ricorso in opposizione ex art. 80 Regolamento di Giustizia, presentato dalla Soc. Crociati Rugby F.C. SSD Srl., a firma del Presidente pro tempore, Luigi Giuseppe VILLANI avverso il provvedimento adottato nella riunione del 21 dicembre 2011, con il quale il Giudice Sportivo Nazionale, in accoglimento del reclamo presentato dal Rugby Reggio, aveva dichiarato la società Crociati Rugby perdente con il punteggio di 0-20 in favore della società Rugby Reggio e la penalizzazione di quattro punti in classifica oltre la multa di Euro 500,00=, lo dichiara ammissibile.

Sostiene la reclamante, con tre distinti motivi di impugnazione che vengono succintamente riassunti:

- A) Che il Rugby Reggio presentava reclamo in data 3 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 72 Reg. di Giustizia e che tale reclamo si basava su un semplice assunto(*una sola delle sostituzioni, quindi, poteva essere temporanea per il n. 2, invece nel corso della partita rientravano sia il giocatore n. 10, sia il giocatore n. 7 il rientro del giocatore n. 7 inoltre avveniva senza la consegna dell'apposito cartellino-sostituzione al quarto uomo, cosicché non si poteva verificarne il motivo*).....La reclamante, pertanto, obiettava che la mancata consegna dell'apposito cartellino-sostituzioni al direttore di gara in occasione della sostituzione tra il tesserato SINGH e il tesserato SCIACCA era da considerarsi superata poiché il direttore di gara, nel modello D del referto, aveva avuto modo di motivare l'origine dell'infortunio e del conseguente cambio. La difesa dei Crociati, pertanto, metteva in evidenza come la ricostruzione dei cambi effettuata dal Rugby Reggio era imprecisa poiché "testuale dal ricorso Crociati....*la prima delle due sostituzioni, in occasione della prima mischia successiva alle espulsioni temporanee, al 23 minuto del secondo tempo, è da considerarsi temporanea, fino al termine dell'espulsione del giocatore n. 2 di prima linea – Festuccia; la seconda sostituzione, avvenuta subito dopo, consente l'ingresso in campo di altro giocatore abilitato a giocare in prima linea – SINGH*".
- La reclamante richiama la regola 3.12 delle Regole di Gioco per evidenziare come la sostituzione del n. 7 SCIACCA sia corretta perché è tesa a rimpiazzare un giocatore della prima linea infortunatosi (SINGH) e lamenta come il Giudice Sportivo non avrebbe dovuto dar ingresso nel giudizio ex art. 72 regolamento di giustizia della nota integrativa e dell'ulteriore integrazione fornita dal Rugby Reggio, dalle quali si sarebbe tratta la convinzione che il giocatore SINGH sarebbe entrato una prima volta per sostituire nel ruolo di *flanker* il giocatore SCIACCA non nel ruolo di prima linea. La reclamante, pertanto, richiama l'art. 16 del regolamento di giustizia dove viene disposto che il Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale, corredato dall'elenco giocatori e dall'eventuale rapporto del Commissario di campo, esaminati i reclami presentati all'arbitro, emetta tempestivamente delibera in merito all'omologazione o annullamento delle gare. Secondo la reclamante, pertanto, il Giudice avrebbe avuto la facoltà di rinviare il suo provvedimento solo per acquisire eventuali ulteriori elementi di giudizio, ma avendo il termine di giorni 15 per adottare il suo provvedimento. Da qui la tesi che non avendo il Giudice Sportivo disposto alcun rinvio e poiché l'art. 72 n.2 dispone l'ammissibilità del reclamo presentato all'arbitro entro 45 minuti dal termine della gara, solo di quel reclamo (cioè primo) si poteva e doveva tener conto.
- B) Con il secondo motivo di gravame la ricorrente ritiene che il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo sia illegittimo perché al momento della sostituzione contestata (il rientro di SCIACCA al posto di SINGH) il giocatore SINGH doveva essere impiegato in prima linea nel ruolo di pilone sinistro; quindi l'infortunio subito dal giocatore SINGH e refertato dall'arbitro interessava un giocatore della prima linea, rendendo pienamente applicabile l'eccezione 2 della regola 3.12 delle regole di gioco. Sul punto la ricorrente ritiene di poter provare quanto riferito a mezzo prova testimoniale indicando come testimone lo stesso direttore di gara, il sig. Stefano MARRAMA. Aggiunge che il tutto è avvenuto al 78 del secondo tempo, dopo che i Crociati avevano resistito per la durata dei due cartellini gialli e fino a quel momento in 13 contro 15 che si era appena ristabilita la parità numerica, che il punteggio in quel momento vedeva i Crociati in vantaggio per 12-7 e che il calcio che ha tolto il punto di bonus al Rugby Reggio non è stato di certo propiziato da un giocatore piuttosto che da un altro ma dalla ristabilita parità numerica.
- C) Con il terzo motivo di impugnazione i Crociati Rugby evidenziano come la situazione dei cambi, così come ravvisabile dal referto arbitrale, sia per consentire lo svolgimento delle mischie sia per ovviare agli infortuni, ha sicuramente creato uno stato di confusione in campo che può e deve far valutare la condotta dei Crociati Rugby come attuata in perfetta buona fede, cioè con presenza di circostanze attenuanti rispetto ai comportamenti di illecito tecnico richiamati dall'art. 25/E del regolamento di giustizia.

Concludeva perciò la ricorrente chiedendo la revoca o annullamento del provvedimento impugnato con conseguente omologazione del risultato ottenuto sul campo di gioco; in subordine ritenuto scusabile l'errore eventuale e la circostanza che la partecipazione asseritamente non consentita del giocatore SCIACCA alla gara è avvenuta per il periodo inferiore a 10 minuti, richiamando il precedente della decisione che ha riguardato il caso dell'Unione Rugby Capitolina applicare una sanzione proporzionata che non penalizzi la squadra che ha ottenuto sul campo un risultato utile.

Resisteva in giudizio il **Rugby Reggio A.S.D.** la quale faceva pervenire alla segreteria del Giudice Sportivo, in data 2 gennaio 2012 via mail e per raccomandata il 4 gennaio 2012 una memoria ex art. 80 punto 6) del Rdg.

Il Rugby Reggio replicava, con due distinte sezioni, che il reclamo presentato al termine dell'incontro, giusta la previsione dell'art. 72 del Regolamento di Giustizia ha avuto il pregio di portare all'attenzione del Giudice Sportivo la violazione commessa dai Crociati durante l'effettuazione dell'incontro disputatosi il 3 dicembre 2011, ovvero la violazione della norma che disciplina la partecipazione dei giocatori alle gare, così come previsto dall'art. 72 punto 2 capo III lettera d).

Segue

Il Rugby Reggio ripercorre tutta la vicenda accaduta e nel punto 8) lettera A) della memoria difensiva ritiene che possa essere riconosciuta la piena validità alle note presentate in data 5 e 6 dicembre 2011 non risultando assolutamente preclusa tale possibilità da alcuna norma, anzi risultando legittimata dalle previsioni stesse dell'art. 80 del Regolamento di Giustizia.

Ciò posto chiede che venga confermato il provvedimento adottato nel comunicato ECC/8/GS del 21 dicembre 2011 con integrale rigetto del ricorso presentato dalla società Rugby Crociati.

Con il punto B) della memoria difensiva, invece, il Rugby Reggio intende stigmatizzare il comportamento della Rugby Crociati che attesta il falso nel momento in cui asserisce in atti che il giocatore n. 17 sia entrato per sostituire un giocatore della prima linea infortunato.

Il Rugby Reggio evidenzia come il giocatore n. 17 non sia stato sostituito per infortunio ponendo l'accento sul fatto che al termine dell'incontro non era stato possibile verificare il motivo della ulteriore sostituzione fra il giocatore n. 17 e il giocatore n. 7 in quanto il IV uomo non risultava disporre dell'apposito cartellino sostituzioni sottoscritto dall'accompagnatore della società Crociati in quanto da questi non consegnato al momento della sostituzione.

Il Rugby Reggio osserva come l'arbitro, il quarto uomo e il dirigente accompagnatore della società Crociati cercavano di porre rimedio compilando ex post nello spogliatoio dell'arbitro l'apposito cartellino sostituzioni; tale manovra peraltro non andava a buon fine solo per l'ingresso nello spogliatoio di un dirigente del Rugby Reggio che si accorgeva di quello che stava accadendo e lo denunciava pubblicamente alla presenza anche dell'osservatore arbitrale il sig. ZUCCHI, pure presente nello spogliatoio.

Alla luce di ciò il Rugby Reggio chiedeva che potesse venir meno qualsiasi richiesta di attenuante svolta dalla società Rugby Crociati, richiesta in ragione di una indimostrata buona fede.

Il Rugby Reggio chiedeva, inoltre, che gli atti del giudizio nonché la registrazione video della partita fossero trasmessi al Procuratore Federale per l'avvio degli accertamenti del caso e l'assunzione dei relativi provvedimenti nei confronti dei tesserati che risultino aver posto in essere comportamenti contrari all'obbligo delle lealtà.

Il Giudice Sportivo da atto che in data 12 gennaio 2012 la società Rugby Crociati ha fatto pervenire una memoria difensiva che replica alle affermazioni del Rugby Reggio e quest'ultima in data 16 gennaio 2012 ha fatto pervenire una ulteriore memoria contenente contro-deduzioni alla nota dei crociati del 12 gennaio 2012.

Il ricorso ex art. 80 regolamento di giustizia dei Crociati Rfc non è meritevole di accoglimento.

Preliminarmente va affrontata la censura della ricorrente quando ritiene che erroneamente il Giudice Sportivo abbia "dato ingresso" e conseguentemente "esaminato" la nota integrativa e l'ulteriore integrazione depositate dal Rugby Reggio in data 5 e 6 dicembre 2011.

Invero i Crociati Rugby sostengono che aver letto le citate memorie avrebbe "offerto il destro" al Giudice Sportivo di ritenere verosimile la circostanza per la quale il nuovo entrato SINGH abbia giocato nel ruolo di flanker in precedenza ricoperto dal n. 7 Giuseppe SCIACCA e non in prima linea.

A sostegno di tale censura la ricorrente evidenzia come il giudizio ex art. 72 Rdg dispone solo l'ammissibilità del reclamo da presentare all'arbitro nel termine di 45 minuti e nella considerazione che il Giudice Sportivo in sede di omologazione della gara non abbia disposto alcun rinvio del provvedimento, in ragione di ciò avrebbe potuto prendere in considerazione solo il primo reclamo scritto e non altri documenti.

Il legislatore federale ha reso il ricorso ex art. 72 Rdg più semplice e alla portata di tutte le società che si erano, loro malgrado, cimentate con il contenuto della prima versione in vigore dal 19 marzo 2005 era molto tecnica.

Con la seconda stesura, quella in vigore dal settembre 2007, il procedimento è stato alleggerito di incumbenti e le società (di tutte le categorie giova precisarlo) hanno solo un onere e cioè quello di far sottoscrivere il ricorso ad un dirigente o all'accompagnatore o al capitano entro il termine di 45 minuti.

Nel ricorso presentato dal Rugby Reggio si lamentava proprio la violazione delle norme che disciplinano la partecipazione dei giocatori alla gara.

In merito all'integrazione degli atti il legislatore federale ha lasciato il più ampio spazio alle società evitando di regolare, con l'adozione di termini perentori o richiami di norme da inserire nello scritto, tutta la procedura del ricorso ex 72 Rgd e la sua successiva analisi da parte del Giudice Sportivo.

L'inciso è per chiarire come il Giudice Sportivo abbia sempre preso visione del contenuto delle note integrative o di documenti attinenti all'oggetto del ricorso ex art. 72 Rdg.

Su tutti si ricordano due precedenti specifici del campionato di Eccellenza: ECC/10/GS del 30 gennaio 2008 reclamo presentato al direttore di gara dalla società Cammi Calvisano (gara Femi Cz Rovigo – Cammi Calvisano del 26 gennaio 2008) e ECC/14/GS del 27 gennaio 2010 reclamo presentato al direttore di gara dalla Rugby Roma in occasione della gara R. Roma - R. Parma del 6 gennaio 2010.

In dette occasioni, nei giorni successivi alla gara le reclamanti fecero pervenire scritti difensivi e/o memorie illustrative in aggiunta al ricorso, che il Giudice Sportivo ha vagliato nel corso della sua decisione.

L'art. 72 Rdg, pertanto, non vieta la produzione di documenti o memorie – circostanza non sfruttata dai Crociati Rugby che in detta occasione hanno ritenuto di non far pervenire la loro ricostruzione dei fatti - ma le allegazioni devono essere attinenti all'oggetto del ricorso presentato al direttore di gara.

Il Giudice Sportivo già nella stesura del suo provvedimento pubblicato in data 21 dicembre 2011 evidenziava come la nota integrativa del 5 dicembre 2011 inviata dal Rugby Reggio prima per fax e poi per raccomandata con ricevuta e quella successiva del 6 dicembre 2011, con le medesime modalità di invio, non hanno modificato l'oggetto del ricorso poiché chiedevano al Giudice Sportivo di verificare se la dinamica dei cambi effettuati dal Crociati Rugby durante la partita fosse conforme alle norme federali.

Il Giudice Sportivo, pertanto, rileva come i documenti depositati dal Rugby Reggio nei giorni del 5 e 6 dicembre 2011 siano da considerarsi, ai sensi dell'art. 72 Rdg, rituali.

Parimenti censurabile è la doglianza della ricorrente quando nel richiamare l'art. 16 del regolamento dell'attività Sportiva evidenzia come il Giudice Sportivo non abbia depositato la sua decisione entro il termine di giorni 15 dal ricevimento del referto omettendo tuttavia di indicare le conseguenze di tale presunta mancanza.

Il Legislatore Federale sul punto ha prestato la massima attenzione in sede di stesura del Rdg e, non a caso, ha stabilito solo per la Procura Federale il termine perentorio di giorni 90 per la conclusione delle sue indagini.

Per gli altri organi di Giustizia Sportiva il Rdg, in caso di deposito della decisione dopo l'istruttoria, non pone termini perentori ma solo ordinatori.

Invero per la Commissione Giudicante il termine per il deposito è quello di giorni quindici (art. 72 comma 8 Rdg) così come per la Commissione d'Appello federale (art. 82 punto 7), termini meramente indicativi poiché non comportano alcun onere né nullità degli atti o delle decisioni.

Con il secondo motivo di doglianza la reclamante lamenta come il giudice abbia adottato una pesante sanzione che ha avuto un grave impatto nella posizione in classifica su presunzioni affermando, senza tema di smentita che al momento della sostituzione contestata (il rientro di SCIACCA al posto di SINGH) il giocatore SINGH doveva essere impiegato in prima linea nel ruolo di pilone sinistro, quindi l'infortunio subito dal giocatore SINGH e reperato dall'arbitro interessava un giocatore della prima linea, rendendo pienamente applicabile l'eccezione 2 dell'art. 3.12 delle regolamento di gioco.

La linea difensiva dei Crociati, pertanto, è in contrasto con quanto sostenuto dal Rugby Reggio in occasione del reclamo presentato al direttore di gara e nei successivi scritti difensivi del 5 e 6 dicembre 2011 e nella memoria difensiva ex art. 80 Rdg.

I Crociati Rugby affermano che il giocatore SINGH avrebbe ricoperto il ruolo di prima linea e che, pertanto, l'infortunio, interessando un giocatore di prima linea, era in regola con il cambio oggetto di contestazione.

La tesi merita approfondimento.

Esiste una contraddittorietà dalla semplice lettura del referto arbitrale che deve essere risolta.

Il Giudice Sportivo già nel proprio provvedimento del 21 dicembre 2011 evidenziava come al momento del cambio tra il giocatore SCIACCA e il giocatore SINGH erano presenti in campo 4 (quattro) giocatori di prima linea e che almeno uno di essi non poteva giocare in prima linea dovendo conseguentemente ricoprire il ruolo di terza linea lasciato libero dallo SCIACCA.

Il Rugby Reggio dichiarava che il giocatore SINGH non sarebbe mai stato impiegato nel ruolo di prima linea durante il corso della gara, mentre i Crociati, con il ricorso ex art. 80 Rdg e le seguenti memorie sostengono proprio il contrario.

Il referto arbitrale sul punto è carente avendo il direttore di gara riportato solo l'elenco delle sostituzioni dei giocatori avvenute durante la gara 3 dicembre 2011 e non indicando dove il giocatore SINGH abbia effettivamente giocato.

Il Giudice Sportivo, dunque, dovendo eliminare tale contraddizione per affrontare e risolvere la questione sottoposta evidenzia che l'art. 80 Rgd è stato appositamente inserito nel Capo VIII - LE IMPUGNAZIONI.

Ciò concede la possibilità per il Giudice Sportivo di assumere, non in contraddittorio, le prove richieste o quelle disposte di ufficio, per un più completo accertamento dei fatti e, comunque, al fine di integrare il referto dell'arbitro o di eliminare le contraddizioni intrinseche ad esso.

Al fine di eliminare tale contraddizione, per ricostruire la dinamica dei fatti e renderla più fedele possibile alle richieste delle parti, il Giudice Sportivo ha richiesto d'ufficio al referente Pubbliche relazioni – campionato Eccellenza FIR il video integrale della partita che gli è stato consegnato in data 10 gennaio 2012.

Si è così proceduto all'integrale visione della gara il cui filmato ha offerto piena garanzia tecnica.

In occasione della sostituzione effettuata dai Crociati Rugby nel secondo tempo, tra il giocatore SCIACCA e SINGH il gioco era fermo e le squadre erano posizione in prossimità della linea di meta dei Crociati Rugby.

Il giocatore SINGH ha preso posto nella posizione di flanker destro ed ha giocato la prima mischia in tal ruolo.

La mischia viene "stappata" ed il direttore di gara ordina la ripetizione della mischia.

Anche in questa occasione, con introduzione in favore del Rugby Reggio, il giocatore SINGH viene impiegato nel ruolo di **flanker** destro.

La partita prosegue regolarmente con diverse fasi di gioco e vengono ordinate altre 6 (sei) mischie.

In dette circostanze, il giocatore SINGH viene utilizzato dai Crociati Rugby sempre nel ruolo di **flanker**, quattro volte nella posizione destra e due volte in quella sinistra.

Al momento del cambio contestato tra il sig. SINGH e il giocatore SCIACCA il primo aveva, dunque, disputato otto mischie nella posizione di **flanker**.

Le immagini confermano l'ulteriore circostanza come al momento del cambio tra il SINGH e SCIACCA il primo era intento a ricoprire il ruolo di flanker destro avendo assunto la tipica posizione di terza linea, vicino alla prima linea formata e era nella parte opposta a quella del pilone sinistro.

La prova televisiva, pertanto, ha chiarito la dinamica dei fatti.

In particolar modo ha avuto il pregio di evidenziare come il giocatore SINGH non ha mai partecipato nel ruolo di prima linea nel tempo in cui è rimasto in campo e che il successivo cambio ha violato la regola 3.12 ed eccezioni delle Regole di Gioco.

Nelle otto occasioni in cui avrebbe potuto e, dovuto, giocare in prima linea, il giocatore SINGH viene impiegato nel ruolo di **flanker**.

Il Giudice Sportivo, nel credere alla difesa dei Crociati quando sostiene che il tutto è accaduto al 78^a della ripresa e che la confusione poteva aver indotto in errore il tecnico dei Crociati nell'effettuare la sostituzione, ha provveduto a leggere tutti gli altri referti arbitrali del campionato di Eccellenza Edizione 2011/2012 dei Crociati Rugby.

Ne è risultato che il giocatore SINGH ha giocato in sole due partite, la prima in data 22 ottobre 2011 (Lazio – Crociati) e la seconda in data 26 novembre 2011 (Rovigo – Crociati).

Nella prima partita il giocatore SINGH (contrassegnato con la lettera 1L) è entrato al 63' in sostituzione della **seconda linea** sinistra William Douglas FLETCHER, mentre nella gara contro il Rovigo il giocatore SINGH (contrassegnato con la lettera 1L) è entrato al 66' in sostituzione della **terza linea centrale** Diego DELNEVO.

Il Giudice Sportivo crede che gli elementi acquisiti siano sufficienti a provare come il giocatore SINGH per tutto il torneo Eccellenza non ha mai ricoperto il ruolo di prima linea andando a sostituire altri tesserati in altri ruoli, così come è accaduto nella gara del 3 dicembre 2011.

In relazione al **terzo punto di censura** i Crociati in via subordinata ritengono che lo stato di confusione presente in campo abbia potuto indurre in errore il tecnico e che tuttavia la condotta come attuata sia meritevole della buona fede e chiede l'applicazione delle circostanze attenuanti richiamando il caso Unione Capitolina dove erano stati concessi i benefici in considerazione che il giocatore era stato impiegato per un tempo inferiore a 10 minuti di gioco.

La censura va rigettata.

La Commissione Giudicante, nel caso CAPITOLINA, aveva riconosciuto il concorso delle circostanze attenuanti solo perché l'utilizzo irregolare del giocatore era intervenuto negli ultimi minuti di gara ad un risultato sostanzialmente acquisito di 33 a 12 in favore della Capitolina con il punto di bonus mete realizzato.

Di tale orientamento sono tutte le decisioni sia del Giudice Sportivo che della Commissione Giudicante Federale che riconoscono il concorso delle circostanze attenuanti, per andare a riformare provvedimenti decisionali, solo se l'errore attuato dalla società non influisce in alcun modo sulla partita.

In questo caso il risultato della gara si è modificato proprio dopo l'ingresso irregolare del giocatore SCIACCA.

Lo score, infatti, è passato dal 12-7 al 15-7, togliendo quindi il punto di bonus per differenza punti al Rugby Reggio, risultato alla fine danneggiato proprio dal cambio irregolare.

In merito alla richiesta di una sanzione proporzionata ai fatti accaduti in campo avanzata dai Crociati Rugby, il Giudice Sportivo ricorda come le norme del Rdg. sono inderogabili.

Comprende appieno la circostanza che provvedimenti come quello preso in occasione dell'omologazione della gara, (partita persa per 0-20, 4 punti di penalizzazione e multa) incidendo sul risultato conseguito sul campo, sulla classifica e sul proseguo del campionato ma il legislatore federale post riforma ha inteso sanzionare pesantemente proprio simili fattispecie e il Giudice Sportivo non può far altro che applicare le regole che vengono emanate.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, visti gli artt. 72,77,78,79,80 e 28 comma 1 lettera e) del Regolamento di Giustizia e l'art. 16 e 25 del regolamento dell'attività Sportiva e la regola 3 delle Regole di Gioco respinge il reclamo presentato dai Crociati Rugby e conferma integralmente il provvedimento omologatorio del 21 dicembre 2011 con il quale i Crociati Rugby sono stati dichiarati perdenti per 0-20 in favore del Rugby Reggio, ed è stata irrogata la sanzione di 4 punti di penalizzazione e la multa di Euro 500,00=.

Si incamera il contributo versato.

Roma, 20 Gennaio 2012

**Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)**

**I Giudici Sportivi
(Avv. Michele Carlotto)
(Avv. Marco Cordelli)**